

Linee d'indirizzo per la pratica professionale nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico.

Definizione e prerogative delle figure professionali operanti nell'ambito dell'esercizio fisico e della tutela sanitaria delle attività sportive

- A) Il medico specialista in Medicina dello Sport ha una specifica formazione specialistica universitaria nell'ambito della medicina preventiva intesa a promuovere l'attività fisica nel mantenimento della salute della popolazione in generale ed a tutelare chi pratici attività sportiva da possibili patologie specifiche di tipo cardio-respiratorio, neuro-muscolare, ortopedico-traumatologico etc. E' a conoscenza, inoltre, degli strumenti per una valutazione dei comportamenti psico-motori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva. B) Il medico non specialista operante nell'ambito della tutela sanitaria delle attività sportive è tenuto a possedere quel bagaglio di conoscenze scientifiche e tecniche che ne consentano l'opera secondo scienza e coscienza.
- Il medico specialista in Medicina dello Sport è la sola figura professionale che, analizzando le risultanze del complessivo iter valutativo funzionale e, ove necessario, diagnostico/clinico può concedere l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Idoneità che è periodicamente necessaria, secondo le indicazioni di Legge, oppure alla ripresa dell'attività sportiva dopo sospensione per temporanea inidoneità
- Il medico specialista in Medicina dello Sport ha conoscenza della struttura e funzione degli apparati implicati nell'attività fisica ed è quindi in grado di operare una completa valutazione funzionale cardiorespiratoria e neuromuscolare relativamente alle capacità prestative dei soggetti. Quanto sopra gli consente di contribuire alla definizione e all'ottimizzazione dei programmi di allenamento degli atleti nonché alla valutazione della riserva funzionale dei soggetti da sottoporre ad indagini cliniche e/o a terapie diverse. Il medico specialista in Medicina dello Sport, inoltre, definisce e prescrive i parametri dell'attività fisica (tipo e quantità) da somministrare per il raggiungimento, il miglioramento ed il mantenimento dello stato di benessere tramite l'incremento della capacità di compiere esercizio. La prescrizione dell'attività fisica e sportiva ai fini terapeutici e/o di prevenzione secondaria è

compito specifico ed esclusivo del medico e non può essere demandata a figure non mediche che, in tale caso agiscono tuttavia come indispensabile supporto tecnico. Nei soggetti a rischio, relativamente al tipo di patologia considerata, la prescrizione terrà conto delle indicazioni delle linee guida italiane ed europee aggiornate seguendo il criterio della buona pratica clinica.

- Il medico specialista in Medicina dello Sport è altresì a conoscenza degli ambienti, delle tecniche, dei rischi intrinseci ed estrinseci delle differenti attività motorie e sportive e pertanto è in grado di elaborare giudizi che non tengano conto esclusivamente della soggettività dell'esaminato ma anche del contesto oggettivo.
- Il medico specialista in Medicina dello Sport è a conoscenza delle nozioni relative alla clinica ed alla terapia del dolore, alla farmacologia e tossicologia sportiva, alla interazione delle sostanze farmacologicamente attive con l'attività fisica, motoria e sportiva specificatamente praticata. Ricopre quindi un ruolo chiave nell'utilizzo delle sostanze farmacologiche somministrabili agli atleti durante la loro attività sportiva e nella loro tutela rispetto all'assunzione di farmaci in grado di modificare le capacità prestantive secondo le indicazioni della World Anti-Doping Agency (WADA) e Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
- Il medico specialista in Medicina dello Sport è in grado di ed è tenuto a valutare l'idoneità delle strutture sportive e dei loro programmi di lavoro finalizzati alla pratica dell'attività fisica in condizioni di sicurezza per gli utenti.

Diritti/doveri delle figure professionali operanti nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico

- Il medico operante nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico ha il dovere di rispettare le norme del comportamento deontologico nei confronti dei colleghi, dei clienti, delle società terze. Ha altresì il diritto di poter agire secondo la propria coscienza, libero da condizionamenti imposti, nel rispetto di una dignità professionale sancita come elemento inalienabile della professione medica
- Nei rapporti con i colleghi vige principalmente la norma deontologica del corretto rispetto che implica il rifiuto di eccessi nella mercificazione dell'opera prestata. Si devono evitare le prestazioni fornite al di sotto del tariffario regionale dell'attività ambulatoriale, al fine di evitare concorrenze sleali.

Nota: in carenza di una definizione aggregata del valore deontologico della certificazione si suppone che il valore del nomenclatore tariffario regionale sia acquisibile come "equa retribuzione",

Nei rapporti verso il cliente il medico deve porre come prioritaria la salute dello stesso e quindi non lasciarsi condizionare nell'espressione del giudizio.

- L'atto della certificazione deve essere solo il processo terminale di una valutazione che si basa sulla verifica delle condizioni fisiche e psichiche del soggetto, il quale deve essere correttamente informato non solo dell'esito della certificazione ma della sua situazione generale, sulla presenza di condizioni patologiche anche a livello pre-clinico e sui rischi indotti da anomali stili di vita.
- Nei rapporti verso società terze il medico non deve anteporre gli interessi di tali società a quelli dell'atleta. Deve tener sempre massimo conto della qualità della prestazione quale diritto fondamentale dell'assistito.

* * *

Il documento soprariportato è stato licenziato dal Gruppo di Lavoro per la Medicina Sportiva ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 20.12.2005. Verrà portato all'attenzione di tutti gli interessati attraverso varie manifestazioni (convegni, riunioni, ecc.) affinché possa diventare punto di riferimento per operatori sanitari, associazioni sportive e cittadini.